

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1074-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 ottobre 1960

modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 aprile 1961

(V. Stampato n. 2553)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 APRILE 1961

Delega al Governo per la emanazione di norme relative
alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga della delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1443, col quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad emanare uno o più decreti, aventi valore di legge ordinaria, per apportare modificazioni alle circoscrizioni giudiziarie e alle piante organiche degli uffici giudiziari, già prorogato di mesi sei dalla legge 24 dicembre 1959, n. 1153, è ulteriormente prorogato di un anno.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo per la emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari

Articolo unico.

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, già prorogata con legge 24 dicembre 1959, n. 1153, e concernente l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari, è rinnovata, con gli stessi criteri e modalità previsti dalla legge medesima, per la durata di un anno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.